

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3660

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, AIRAGHI

Modifica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente la destinazione al lavoro dei locali sotterranei

Presentata il 6 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recepimento delle direttive europee ha comportato non solo l'aggiornamento normativo della materia dell'igiene e degli infortuni sul lavoro, ma anche quello delle tecnologie disponibili ed utilizzabili al fine di assicurare la protezione dalla umidità dei locali adibiti al lavoro, la cubatura degli ambienti e la ventilazione richieste per garantire la qualità dell'aria confinata, l'illuminazione idonea alla nitidezza dell'immagine e all'adattamento dell'organo visivo, per la prevenzione degli infortuni.

Il ricorso alle tecnologie oggi disponibili è suggerito anche dalla normativa di settore.

Infatti, l'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994, che ha sostituito l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, consente il ricorso all'installazione di impianti di areazione per assicurare la salubrità dell'aria; così pure il comma 8 del predetto articolo, che ha sostituito l'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, ammette, nei locali privi di illuminazione naturale, il ricorso a dispositivi che consentono una adeguata illuminazione artificiale che salvaguardi la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.

Considerato, però, che in tutti i locali adibiti al lavoro debbono essere assicurati i migliori effetti resi possibili dal ricorso alle più innovative tra le tecnologie disponibili, risulta priva di significato la norma che vieta « di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semi-sotterranei (...) » (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956), essendo evi-

dente la possibilità di soddisfare ugualmente i requisiti richiesti dalla fisiologia dell'organismo umano e finalizzati alla sicurezza, alla salute e al benessere dei lavoratori.

Di qui derivano le modifiche dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, contenute nella presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. (*Locali sotterranei*). — 1. I locali sotterranei e semi-sotterranei possono essere destinati al lavoro, quando sono osservati i requisiti di protezione dall'umidità, di areazione e di illuminazione prescritti dai regolamenti comunali nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 6, 9 e 10 del presente decreto ».

€ 0,26



14PDL0042490